

DISCIPLINARE COMMISSIONE MENSA

Art 1: Finalità.

Il Comune di Camposanto promuove la partecipazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel servizio di refezione scolastica (Amministrazione Comunale, Ditta aggiudicataria, Scuola e Famiglie) alla elaborazione e gestione degli aspetti educativi, culturali, sociali ed organizzativi che sottendono al servizio stesso.

Il rapporto fra Amministrazione Comunale, scuola e famiglia si colloca in una prospettiva di "condivisione educativa" e viene costruita attraverso un dialogo aperto e da un'intensa collaborazione fra i soggetti interessati.

La partecipazione al servizio di refezione scolastica si propone quale momento formativo permanente per tutte le componenti coinvolte che possono svolgere un ruolo attivo, reciprocamente arricchente e contribuire ad una migliore qualità del servizio anche attraverso l'istituzione di una commissione mensa.

La Commissione mensa esercita le proprie funzioni nell'ambito della refezione scolastica delle seguenti scuole locali:

- Scuola dell'Infanzia statale "M. Martini";
- Scuola Primaria statale "P. Giannone".

Art 2: Ruolo e competenze.

La Commissione mensa è un organo consultivo e propositivo, in particolare:

- ha una funzione di collegamento tra utenti, scuola e Amministrazione Comunale;
- ha un compito di monitorare il funzionamento complessivo del servizio e della verifica della gradibilità del pasto;
- ha un ruolo consultivo per quanto riguarda tutte le proposte relative alla composizione dei menù (nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASL);
- formula le proposte relative alla modalità di svolgimento del servizio;
- promuove le proposte ed iniziative di educazione alimentare.

Art 3: Composizione.

La Commissione mensa è composta da n. 8 componenti di cui :

- n. 2 rappresentanti dei genitori e relativi supplenti (un genitore di bambini che usufruiscono del servizio di refezione scolastica per ogni ordine di scuola), i cui nominativi vengono comunicati dalla Direzione Didattica all'inizio di ogni anno scolastico;
- n. 2 rappresentanti degli insegnanti e relativi supplenti (uno per ogni ordine di scuola), i cui nominativi sono comunicati dalla Direzione Didattica all'inizio di ogni anno scolastico;
- n. 2 rappresentanti della ditta appaltatrice;
- il Sindaco o l'Assessore delegato con funzioni di Presidente;
- n. 1 funzionario dell'Ufficio Scuola con funzioni di Segretario.

Art 4: Istituzione.

La Commissione mensa è istituita dalla Giunta Comunale, ed è rinnovata annualmente, con riferimento all'anno scolastico (da settembre a giugno) e rimane in carica fino alla costituzione della nuova Commissione.

La carica si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora nell'anno scolastico successivo i ragazzi dei genitori proseguano lo stesso ordine di scuola e gli insegnanti siano confermati nella stessa scuola.

I rappresentanti dei genitori e degli insegnanti decaduti per il venir meno di tale requisito di nomina, sono sostituiti dal rappresentante supplente dello stesso plesso.

La Commissione mensa si riunisce almeno due volte all'anno nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o dall'Istituto Comprensivo.

Art. 5: Requisiti dei componenti.

I componenti della Commissione Mensa, al fine di svolgere efficacemente il proprio ruolo devono:

- conoscere le modalità di accesso alle strutture come da presente Regolamento;
- accedere ai refettori scolastici presentando al personale addetto apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Scuola del Comune;
- aver preso visione ed essere a conoscenza del presente Regolamento, del Capitolato Speciale d'Appalto della Refezione Scolastica in riferimento alle Tabelle Dietetiche, alle Grammature e ai Menù fornite dall'Ufficio Scuola del Comune;

Art 6: Convocazione.

Il funzionario dell'Ufficio Scuola in qualità di Segretario convoca la Commissione mensa ordinariamente una volta nel mese di ottobre in occasione dell'approvazione del menù autunno-inverno e una volta a febbraio/marzo in occasione dell'approvazione del menù primavera-estate e straordinariamente qualora emergano istanze urgenti.

Art 7: Funzionamento.

I membri della Commissione mensa possono accedere, solo se accompagnati da un operatore e previo accordo con il Responsabile della Ditta appaltatrice, al centro cottura e/o alle cucine, ai locali ad essi annessi, con l'esclusione dei momenti di massima produttività e preparazione, per non intralciare il corretto svolgimento di fasi particolarmente a rischio igienico sanitario; tale richiesta deve essere preventivamente formulata all'Ufficio Scuola del Comune.

I componenti della Commissione mensa possono anche accedere ai locali ove si effettua il servizio di refezione scolastica, ogni qual volta lo ritengano necessario senza preavviso alcuno presentando l'autorizzazione dell'Ufficio Scuola del Comune.

Durante la visita i membri della Commissione mensa dovranno far uso di tutti gli accorgimenti igienico-sanitari necessari e saranno messi a loro disposizione camici monouso e le stoviglie necessarie per l'assaggio dei cibi.

L'assaggio dei cibi, non dovrà avvenire in cucina, ed in ogni caso sarà effettuato a distribuzione ultimata in area dedicata.

Di ciascun sopralluogo effettuato la Commissione mensa dovrà redigere un verbale di valutazione.

Art 8: Norme igieniche.

L'attività della Commissione mensa deve essere limitata alla semplice osservazione delle procedure di preparazione e somministrazione dei pasti, con

esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con sostanze alimentari e tutto ciò che entra in contatto con gli alimenti stessi.

I rappresentanti della Commissione mensa non devono, peraltro, toccare alimenti cotti pronti per il consumo, né crudi, utensili, attrezzature e stoviglie; per quanto riguarda gli assaggi dei cibi, come sopra specificato, sarà messo a disposizione tutto il necessario. I componenti della Commissione mensa non possono utilizzare i servizi igienici riservati al personale e si devono astenere dalla visita in caso di tosse, raffreddore, malattie dell'apparato gastrointestinale e altre malattie in genere.

Art 9: Disposizioni finali.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.